

Sentenza n. 11646/2013 pubbl. il 23/10/2013
RG n. 36511/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Ileana FEDELE

Alla udienza del 23/10/2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 36511/2012 R.G. promossa da:

Vito STASI con il patrocinio degli avv.ti Simona Filippi e Tiziana Ilice, con elezione di domicilio presso lo studio del primo, sito in via G. Mazzini n. 11, ROMA, giusta procura in atti;

RICORRENTE

contro:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in viale dei Portoghesi n. 12, ROMA, è domiciliato;

RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione.

CONCLUSIONI:

Per il ricorrente:

accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per entrambe le mansioni specificate tra il ricorrente ed il Ministero di giustizia e per l'effetto condannare parte resistente per i titoli di cui in premessa:

- I. per differenze retributive, trattamento di fine rapporto, 13^a e 14^a mensilità (quest'ultima per la sola attività lavorativa di "scrivano" svolta dall'odierno*



ricorrente) permessi retribuiti (ex festività e riduzione orario di lavoro (R.O.L.)) e ferie non goduti, ed ogni altra spettanza come per legge di riferimento al conteggio allegato al presente atto, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 23.596,38 o della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa. Con determinazione del danno derivante dall'intervenuta diminuzione di valore del credito ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sempre con decorrenza dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate.

II. In via subordinata condannare parte resistente per i titoli in premessa al pagamento in favore del ricorrente della differenza tra i due terzi della retribuzione prevista dai C.C.N.L. di settore e quella di fatto corrisposta o della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa e con determinazione del danno derivante dall'intervenuta diminuzione di valore del credito ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sempre con decorrenza dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate.

Con sentenza esecutiva e vittoria di spese, competenze onorari di lite, oltre iva, cpa e accessori.

Per l'amministrazione resistente:

in via preliminare dichiarare la prescrizione dei diritti pretesi dal ricorrente; in subordine rigettare il ricorso perché infondato e non provato; in via subordinata ridurre le domande svolte nei confronti dell'amministrazione della giustizia alla misura effettivamente dovuta.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 13 novembre 2012 il signor Vito STASI premesso di essere stato detenuto dapprima presso la casa circondariale di Latina e poi, dall'anno 2008 sino al mese di marzo 2012 presso la casa circondariale di

	2	giudice Ileana Fedele
--	---	-----------------------



Rebibbia, sita in Roma e, a decorrere dal 19 marzo 2012 sino a tuttora presso la casa di reclusione di Rebibbia, conveniva in giudizio il Ministero della giustizia per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate sulla paga base, sul trattamento di fine rapporto, sulla 13^a e 14^a mensilità, sui permessi retribuiti e sulle ferie non godute, in virtù delle mansioni di scrivano e di elettricista rispettivamente svolte dal giugno 2007 al gennaio 2008 e dal febbraio 2008 al marzo 2012 nel periodo di detenzione presso la casa circondariale di Rebibbia, come da conclusioni riportate in epigrafe.

2. Si costituiva il Ministero della giustizia con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. e contestando comunque nel merito la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
3. Così instaurato il contraddittorio, senza necessità di istruttoria, la causa, previa autorizzazione allo scambio di note conclusionali, veniva decisa alla udienza odierna mediante lettura della presente sentenza ai sensi dell'art. 429, comma primo c.p.c.
4. In via preliminare va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla difesa erariale, condividendosi, sul punto, l'ormai consolidata interpretazione della Corte di legittimità, secondo cui *"Le oggettive caratteristiche del lavoro .carcerario presentano tratti comuni a quelli che in altri rapporti di lavoro giustificano la non decorrenza del termine prescrizione dei diritti del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto e che non si identificano necessariamente col timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, come può accadere nel caso del lavoro nautico, marittimo od aereo, pur non potendosi escludere nei confronti del lavoratore carcerario la configurabilità di una situazione di "metus", comunque giustificativa di detta sospensione, riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro dei detenuti possono non coincidere del tutto con quelle che*

3

giudice Ileana Fedele

pagina 3 di 6



Sentenza n. 11646/2013 pubbl. il 23/10/2013

RG n. 36511/2012

contrassegnano il lavoro libero, in funzione della necessità di mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena e di assicurare le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria." (Cass. 26.4.2007, n. 9969; in senso conforme Cass. 22.10.2007 n. 22077, Cass. 15.10.2007 n. 21573; Cass. 27.11.2007, n. 24642).

5. Nel merito, non è in discussione la natura subordinata del rapporto, né i periodi lavorativi, né le mansioni ovvero l'orario di lavoro, vertendosi la controversia essenzialmente su questioni di diritto.
6. In proposito, l'art. 22 della legge n. 354 del 1975 prevede che *"le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabili in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale"*.
7. Ne consegue che, in mancanza di prova dell'adeguamento della mercede da parte della competente commissione, il parametro normativo di riferimento per la valutazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Cost., è da individuare nella misura posta dal predetto art. 22, vale a dire una remunerazione *"non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro"*.
8. Pertanto, la domanda del ricorrente, relativamente al riconoscimento delle differenze retributive spettanti sulla paga base e la tredicesima mensilità, va

4

giudice Ileana Fedele

pagina 4 di 6



accolta nei limiti della differenza fra il trattamento effettivamente praticato, quale risultante dalle buste paga, e la misura corrispondente ai due terzi della retribuzione prevista dai contratti collettivi di categoria per i due periodi di riferimento e segnatamente: per le mansioni di scrivano svolte dal giugno 2007 al gennaio 2008 C.C.N.L. Studi professionali, inquadramento IV livello, e per le mansioni di elettricista svolte dal febbraio 2008 al marzo 2012 C.C.N.L. Metalmeccanici, inquadramento II livello (la sussumibilità delle mansioni svolte all'interno degli indicati inquadramenti appare coerente con l'indicazione delle attività svolte, non contestate dall'amministrazione, neppure quanto all'assunzione degli anzidetti contratti collettivi come parametro di riferimento).

9. La mancata diretta applicazione della contrattazione collettiva di riferimento, assunta solo come parametro ai sensi dell'art. 36 Cost., non consente di riconoscere le voci di esclusiva derivazione contrattuale, come la quattordicesima mensilità ed i permessi.
10. Al lavoratore compete, invece, l'indennità per ferie non godute, quale diritto sancito anche per il lavoro carcerario dalla Corte costituzionale (sentenza n. 158/2001), la cui lettura non avalla l'interpretazione restrittiva suggerita dalla difesa erariale, risultando evincibile la mancata fruizione delle ferie dalle buste paga (oltre che dalla assenza di specifica contestazione in fatto).
11. I maggiori emolumenti riconosciuti giustificano il diritto ad una corrispondente riliquidazione del tfr.
12. Non compete a norma dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 (la cui legittimità costituzionale è stata vagliata dalla Corte con sentenza n. 82/2003), il cumulo fra interessi e rivalutazione sulle somme così riconosciute.
13. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in difetto di apposita nota in relazione al valore della domanda accolta e tenuto conto dell'attività spiegata, in ragione dei criteri di cui al d.m. 20.7.2012, n. 140, pubbl. in G.U., 22.8.2012, applicabile *ratione temporis* ex art. 41 del medesimo d.m.



Sentenza n. 11646/2013 pubbl. il 23/10/2013
RG n. 36511/2012

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:

- in parziale accoglimento del ricorso, condanna il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della differenza tra i due terzi della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento e quella di fatto corrisposta come specificato in motivazione per i periodi, le mansioni ed i titoli ivi indicati, oltre accessori nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 900,00, per compenso di avvocato.

Così deciso in data 23 ottobre 2013

il Giudice

dott. Ileana FEDELE

6

giudice Ileana Fedele

pagina 6 di 6

